

# Regolamento della Commissione federale delle case da gioco

del 20 agosto 2018 (Stato 1° gennaio 2019)

Approvato dal Consiglio federale il 7 novembre 2018

---

*La Commissione federale delle case da gioco,*

visto l'articolo 95 della legge federale del 29 settembre 2017<sup>1</sup> sui giochi in denaro (LGD),

*decreta:*

## Sezione 1: Oggetto e organizzazione

### Art. 1           Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le competenze della Commissione federale delle case da gioco (Commissione), del suo segretariato, nonché le competenze del suo presidente.

### Art. 2           Commissione

<sup>1</sup> La Commissione si compone di:

- a. un presidente;
- b. un vicepresidente;
- c. tre o al massimo cinque altri membri.

<sup>2</sup> Può istituire comitati per l'esame preliminare e ricorrere a periti.

<sup>3</sup> Ha sede a Berna.

### Art. 3           Segretariato

Il segretariato si compone del direttore e dei collaboratori.

## Sezione 2: Competenze

### Art. 4           Compiti della Commissione

<sup>1</sup> La Commissione ha i seguenti compiti intransferibili:

- a. definisce le priorità della sua attività di sorveglianza e delle sue proprie attività;

RU 2018 5223

<sup>1</sup> RS 935.51

- b. riceve le richieste di concessione o d'estensione di concessione e adotta le proposte relative a tali richieste all'attenzione del Consiglio federale;
- c. adotta decisioni in merito alla revoca o alla sospensione della concessione;
- d. adotta proposte tendenti alla modifica di normative;
- e. decide in merito alle modifiche di ordinanze e regolamenti nel suo settore di competenza;
- f. decide in procedimenti penali amministrativi;
- g. adotta il rapporto annuale;
- h. assume il direttore del segretariato.

<sup>2</sup> Essa emana le altre decisioni importanti in rapporto con l'attuazione della legislazione sui giochi in denaro.

#### **Art. 5** Partecipazione all'organo di coordinamento

La Commissione nomina i propri due rappresentanti nell'organo di coordinamento di cui all'articolo 113 LGD.

#### **Art. 6** Urgenza

<sup>1</sup> Nei casi urgenti, il presidente rappresenta la Commissione.

<sup>2</sup> È fatta salva la competenza del segretariato nei casi urgenti sulla base della legislazione sui giochi in denaro (art. 104 cpv. 4 LGD).

#### **Art. 7** Delega

<sup>1</sup> La Commissione può delegare la propria competenza al presidente, a un comitato o al segretariato anche per compiti diversi da quelli di cui all'articolo 4 capoverso 1.

<sup>2</sup> Per questo essa deve:

- a. emanare nell'ambito in questione le decisioni di principio o le regole necessarie; oppure
- b. descrivere chiaramente i singoli casi su cui occorre decidere.

<sup>3</sup> La Commissione può avocare a sé in qualsiasi momento le competenze che ha delegato.

#### **Art. 8** Compiti del presidente

<sup>1</sup> Il presidente rappresenta la Commissione nei confronti dell'esterno, se non ha delegato questo compito al direttore del segretariato.

<sup>2</sup> Assicura la sorveglianza del segretariato e informa la Commissione in caso di particolari accadimenti.

<sup>3</sup> In caso di impedimento, il presidente incarica il vicepresidente di sostituirlo. In caso di impedimento di entrambi, il presidente incarica un altro membro della Commissione di sostituirlo.

**Art. 9**           Compiti del segretariato

<sup>1</sup> Il segretariato esercita la sorveglianza diretta sulle case da gioco e istruisce i casi penali.

<sup>2</sup> Decide sulle questioni di secondaria importanza o di natura tecnica.

<sup>3</sup> Prepara le pratiche della Commissione, le sottopone proposte e ne esegue le decisioni.

<sup>4</sup> Emanando decisioni nella misura in cui la Commissione ha operato una delega corrispondente.

<sup>5</sup> Rappresenta la Commissione davanti alle autorità federali e cantonali. Sono fatte salve le decisioni della Commissione relative all'esercizio del diritto di ricorso ai sensi dell'articolo 98 lettera I LGD.

**Art. 10**           Compiti del direttore del segretariato

<sup>1</sup> Il direttore gestisce gli affari del segretariato ed è responsabile per l'attività dello stesso. Designa le persone con diritto di firma.

<sup>2</sup> Informa regolarmente la Commissione in merito all'attività svolta dal segretariato.

<sup>3</sup> Assume i collaboratori del segretariato. Nomina il suo sostituto, previo consenso della Commissione.

**Sezione 3: Sedute e procedura****Art. 11**           Convocazione

<sup>1</sup> Il presidente convoca la Commissione secondo l'occorrenza.

<sup>2</sup> Convoca pure la Commissione quando uno dei suoi membri lo richiede. Quest'ultimo deve esporre i motivi della sua richiesta.

<sup>3</sup> Le deliberazioni della Commissione non sono pubbliche.

**Art. 12**           Preparazione

<sup>1</sup> Per ogni seduta, il segretariato consegna un ordine del giorno scritto ai membri della Commissione.

<sup>2</sup> In casi urgenti la Commissione può anche adottare decisioni su questioni non iscritte all'ordine del giorno.

**Art. 13**           Adozione delle decisioni

<sup>1</sup> La Commissione delibera validamente al raggiungimento del quorum. Il quorum è raggiunto quando è presente almeno la metà dei membri della Commissione.

<sup>2</sup> Prende le decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo.

<sup>3</sup> Se nessuno dei suoi membri richiede la convocazione di una seduta, può prendere le sue decisioni mediante circolazione degli atti o per telecomunicazione.

#### **Art. 14**            Verbale

<sup>1</sup> Il segretariato redige un verbale delle sedute.

<sup>2</sup> Il verbale contiene i nomi di chi ha preso parte alla seduta, il resoconto delle deliberazioni, le proposte presentate e le decisioni prese.

<sup>3</sup> Il verbale, dopo l'approvazione da parte della Commissione, è firmato dal presidente e dalla persona incaricata di redigerlo.

#### **Art. 15**            Partecipazione del segretariato

<sup>1</sup> Il direttore del segretariato partecipa alle sedute della Commissione con voto consultivo.

<sup>2</sup> Gli altri collaboratori del segretariato possono assistere alle sedute in qualità di esperti.

### **Sezione 4: Disposizioni finali**

#### **Art. 16**            Diritto previgente: abrogazione

Il regolamento del 6 dicembre 2007<sup>2</sup> della Commissione federale delle case da gioco è abrogato.

#### **Art. 17**            Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.

<sup>2</sup> [RU 2008 255]